



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi  
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie*

## **Il Direttore Generale**

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii recante “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

**VISTO** il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 ed approvato dal Consiglio europeo con decisione di esecuzione del 6/15 luglio 2021;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**TENUTO CONTO** che ad oggi non risulta ancora essere stata attivata la struttura di cui all’art.8 del D.L. 77/2021

**VISTO** l’Investimento della Missione 2, Componente 3, 1.2. – “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 411.739.000,00;

**RILEVATA** la necessità di affidare le attività relative all’attuazione dei seguenti interventi previsti per l’Investimento 1.2 su richiamato, per un **importo complessivo di € 1.407.500,00;**

<b>PNRR - Investimento Missione 2 - Componente 3 - 1.2. “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”</b>			
<b>PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – Toscana</b>			
	<b>Nome dell’Opera</b>	<b>CUP</b>	<b>Importo PNRR</b>
1	Via della Scala, 79	D19J21007280001	€ 1.407.500,00
<b>Importo Interventi Toscana</b>			<b>€ 1.407.500,00</b>
<b>Importo Complessivo</b>			<b>€ 1.407.500,00</b>

**VISTO** l’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTA** la circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

**CONSIDERATO** l’articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

**CONSIDERATO** quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, *allorquando afferma che “(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle*

*ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;*

**RITENUTO** di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;

**CONSIDERATO** che il fine perseguito con gli interventi sopra elencati è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che, pertanto, da un accordo di collaborazione con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria discenderebbe una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni fornirebbero il proprio rispettivo contributo;

**CONSIDERATO**, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato, così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

**CONSIDERATO**, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

**RITENUTO** che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria hanno ravvisato il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell'ambito dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 3 – “Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 22/11/2021 tra il Ministero della Giustizia ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria per la realizzazione degli interventi sopra elencati relativi all'Investimento 1.2, per un importo complessivo di € 1.407.500,00, con scadenza il completamento fisico e finanziario dell'Investimento, con la quale si definiscono gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento;

## DECRETA

**Che è approvata** e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 22/11/2021 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria per la realizzazione degli interventi elencati in premessa relativi all'Investimento 1.2, per un importo complessivo di € 1.407.500,00, con scadenza il completamento fisico e finanziario dell'Investimento

Roma, 27/11/2021

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Orlando

*(Documento sottoscritto digitalmente)*

Allegati al decreto di approvazione:

- c. Convenzione finanziaria sottoscritta tra le parti;
- c.1. Schede sintetiche degli interventi previsti nel PNRR Edilizia Giudiziaria;
- c.2. Format Abilitazioni SAP per OO.PP.;
- c.3. Format funzionario delegato OO.PP.;
- c.4. Milestone e Target PNRR Edilizia Giudiziaria.